m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000254.10-09-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni (nel prosieguo "Codice privacy");

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo "GDPR");

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39, che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352, il cui articolo 4 individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE + e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente *pro-tempore* della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione europea del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione della Commissione europea C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027, come modificato dalla versione 3.0 - approvata con la Decisione CE C(2025) 8009 del 18 novembre 2025;

VISTO il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 10786 del 1° luglio 2026;

VISTO il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 4, approvato con decreto direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025 e successive modificazioni;

VISTO il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, aggiornato nella versione 5 del novembre 2025, e successive modificazioni;

VISTO il Manuale per i beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3, del gennaio 2026 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027";

VISTE le Linee Guida della Commissione europea C/2024/7467 del 20/12/2024, che forniscono gli Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il decreto direttoriale n. 105 del 3 aprile 2026, con il quale è stata approvata la «Nota metodologica per l'adozione di Unità di Costo Standard nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/1060»;

VISTO il decreto direttoriale n. 130 del 5 maggio 2026, con il quale è stato approvato l'aggiornamento della predetta Nota metodologica;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione (ADI);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2024, n. 72, che approva le linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e la definizione e adesione al progetto personalizzato per i beneficiari dell'ADI;

VISTO il VI Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2025-2027) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2025;

VISTA la legge n. 176 del 27 maggio 1991, di ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTO il Piano di attuazione nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI) che dà seguito alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1004/2021;

VISTA la legge n. 148 del 25 maggio 2000, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999";

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013, "*Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"*;

VISTA la Strategia dell'UE per la gioventù, che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche condotte in favore dei giovani nel periodo 2019-2027;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio UE del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;

VISTO il decreto-legge n.123 del 15 settembre 2023, convertito dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2025, e, in particolare, il Piano sociale nazionale 2024-2026, che, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplina l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ivi compreso il LEPS relativo alla prevenzione dell'allontanamento familiare – P.I.P.P.I.;

VISTE le «Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – Promozione della genitorialità positiva», approvate dalla Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che assumono quale riferimento metodologico il Programma P.I.P.P.I. nell'ambito degli interventi rivolti ai bambini e alle famiglie in situazione di vulnerabilità;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l'articolo 1, comma 159, che individua, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e gli ambiti prioritari di intervento, nonché le ulteriori disposizioni della medesima legge concernenti l'attuazione dei LEPS da parte degli Ambiti territoriali sociali;

VISTO il decreto interministeriale 24 giugno 2025, recante l'adozione delle Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, predisposte ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, in particolare, l'articolo 1, commi 699 e 700, che istituiscono il sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ne disciplinano le finalità, anche con riferimento alla determinazione dei livelli di spesa necessari a garantirne progressivamente l'attuazione negli Ambiti territoriali sociali;

CONSIDERATO che, nell'ambito della programmazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2024-2026, l'attuazione del LEPS relativo alla prevenzione dell'allontanamento familiare attraverso P.I.P.P.I. risulta finanziata in favore di n. 258 Ambiti territoriali sociali;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, nell'ambito della Priorità 2 «Child Guarantee» – FSE+, Obiettivo specifico ESO4.12, prevede interventi finalizzati a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori**,** anche attraverso interventi rivolti ai minorenni e alle famiglie in situazione di vulnerabilità;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare, nel rispetto del principio di complementarità tra le diverse fonti di finanziamento e del divieto di doppio finanziamento, l'estensione dell'attuazione del LEPS ad ulteriori Ambiti territoriali sociali non finanziati, per la medesima finalità e il medesimo periodo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali;

CONSIDERATO che, sulla base della programmazione dell'intervento e delle risorse disponibili nell'ambito della categoria delle Regioni meno sviluppate, sono individuati quali potenziali beneficiari ulteriori n. 155 Ambiti territoriali sociali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, secondo quanto specificato nell'Avviso e nella relativa nota metodologica;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante Avviso pubblico non competitivo rivolto agli Ambiti territoriali sociali individuati, finalizzato all'acquisizione delle relative proposte progettuali e alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'Avviso per l'ammissione al finanziamento;

CONSIDERATA la disponibilità di risorse a valere sulla Priorità 2. *"Child Guarantee"* obiettivo OS l (ESO4.12) FSE+ per le Regioni Meno Sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

VERIFICATA la coerenza dell'Avviso e delle operazioni da esso finanziate con le finalità della Priorità 2 «Child Guarantee», dell'Obiettivo specifico ESO4.12 e con la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'Avviso pubblico non competitivo relativo al LEPS P.I.P.P.I., unitamente ai relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

D E C R E T A

Articolo 1

Approvazione dell'Avviso e copertura finanziaria

1. Per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, è approvato l'Avviso pubblico non competitivo «LEPS P.I.P.P.I. - Prevenzione dell'allontanamento familiare», unitamente ai relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. All'attuazione dell'Avviso di cui al comma 1 è destinato un importo complessivo pari ad euro 67.929.024,11, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Priorità 2 «Child Guarantee» – FSE+, Obiettivo specifico ESO4.12, riferite alla categoria di Regioni meno sviluppate.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento degli interventi realizzati dagli Ambiti territoriali sociali individuati nell'Avviso, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, secondo le modalità, le condizioni e gli importi ivi stabiliti.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla medesima data.

Al presente decreto è data pubblicità ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sul sito del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Roma, 10 settembre 2026

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Allegato:
Avviso pubblico non competitivo "LEPS P.I.P.P.I. - Prevenzione dell'allontanamento familiare" e relativi allegati.

Siglato
La Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.